(N. 236)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1953

Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il trattamento economico del personale della Magistratura ordinaria, nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato ha trovato completa ed autonoma disciplina nella legge 24 maggio 1951, n. 392, concernente la distinzione dei magistrati secondo le funzioni.

In correlazione a tale autonomia di trattamento economico, il disegno di legge in corso, col quale si provvede ad attribuire a tutti i dipendenti statali un miglioramento economico per l'anno 1953, commisurato alla metà della 13ª mensilità, non si applica ai magistrati ordinari e agli altri personali contemplati dalla legge anzidetta.

Pertanto, allo scopo di fare beneficiare, per evidenti motivi di equità la Magistratura ordinaria e gli altri personali predetti di un miglioramento economico, pari nella misura a quello che si concede a tutti gli altri dipendenti dello Stato, col presente disegno di legge si provvede ad attribuire, in via del tutto autonoma — rispettando il principio inspiratore della legge 24 maggio 1951 sopra citata —

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ai personali della Magistratura e dell'Avvocatura dello Stato un miglioramento economico d'identica misura.

Il calcolo del predetto miglioramento, in relazione alle varie categorie di magistrati, deve farsi tenendo conto del criterio stabilito dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 24 maggio 1951, n. 392, la quale, pure avendo attuato l'autonomia del trattamento economico della Magistratura, tiene fermo il riferimento ai gradi gerarchici per gli effetti delle disposizioni, che presuppongono necessariamente tale riferimento per la loro concreta applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è attribuito, ad integrazione del trattamento economico per l'anno 1953, un miglioramento economico pari alla metà della 13ª mensilità degli impiegati civili dello Stato, calcolato con riferimento ai gradi gerarchici, ai sensi dell'articolo 14, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, concernente la distinzione dei magistrati secondo le funzioni.

Per la corresponsione di tale miglioramento economico si osservano le norme dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, numero 263.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate erariali previste dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 recante modificazioni al regime fiscale degli olii minerali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.